



Prot. n. CS 115/2010

Roma, 21 giugno 2010

Al Direttore Generale
del Personale e della Formazione
dott. Riccardo Turrini Vita

ROMA

e, per conoscenza,

Al Capo del Dipartimento A.P.
Pres. Franco Ionta

Al Vice Capo Vicario del Dipartimento A.P.
dott. Emilio di Somma

Al Direttore dell' Ufficio per le Relazioni
Sindacali
dott.ssa Pierina Conte

ROMA

Alle Segreterie Regionali e Territoriali FP CGIL

Ai Delegati e Iscritti Fp Cgil Polizia
Penitenziaria
LORO SEDI

OGGETTO: Circolare D.A.P. n. 230642 del 27.05.2010: canoni applicativi delle fasce orarie e dell'esclusione dall'obbligo della reperibilità in caso di assenza per malattia.

Egregio Direttore,

sulla controversa questione interpretativa sviluppatosi attorno al disposto di cui al D.M. 206/2009, la FP CGIL Polizia Penitenziaria prende atto – *dopo averne sollecitato più volte l'emanazione* – della circolare richiamata in oggetto e dei canoni applicativi con essa divulgati.

Invero, pur apprezzando l'intento chiarificatore ed interpretativo che codesta amministrazione ha voluto sostenere, questa O.S. ritiene tuttavia opportuno rimettere le proprie perplessità ed osservazioni a un ulteriore approfondimento e, se del caso condivise, successivo chiarimento.

L'incertezza interpretativa sorta all'esame della questione è da collegarsi alla adozione dell' art. 69 del D. Lgs. 150/2009 il quale, come è noto, ha introdotto l'art. 55 *septies* all'interno del D. Lgs. 165/2001.

A mente della norma citata, è stato adottato il Decreto Ministeriale 206/2009 che ha stabilito nuove fasce di reperibilità e, all'art. 2, alcune cause di esclusione dell'obbligo di reperibilità.

Per il primo aspetto, riferito all'individuazione dei soggetti destinatari della intervenuta modifica normativa, in effetti non pare esservi dubbio che gli appartenenti ai ruoli della Polizia Penitenziaria non siano tra questi, in quanto:

- 1) La modifica normativa ha introdotto nuove norme nel corpo del D. Lgs. 165/2001. L'art. 3, comma 1, del citato Decreto ha stabilito che, in deroga all'art. 2, restino disciplinati dai rispettivi ordinamenti alcune categorie di lavoratori, tra cui le Forze di Polizia. Trattasi appunto di categorie in regime di diritto pubblico alle quali ha continuato ad applicarsi il D.P.R. 3/1957.
- 2) E' significativa la circostanza che le modifiche siano state poste in essere mediante l'introduzione dell'art. 55 *septies*, all'interno del D. Lgs. 165/2001. Ove il legislatore avesse voluto predisporre una normativa applicabile senza distinzione a tutti i lavoratori, lo avrebbe dovuto e potuto fare adottando una normativa nuova e autonoma, e non andando a integrare il Decreto Lgs. 165/2001.

Premesso quanto sopra, e per la questione che più preme approfondire a questa O.S. nell'interesse dei lavoratori della Polizia Penitenziaria, è noto come la nuova normativa abbia escluso l'obbligo di reperibilità relativamente ad assenze dal lavoro riconducibili a fattispecie molto particolari, quali ad esempio le *"patologie gravi che richiedono terapie salvavita"* e le *"patologie dipendenti da infermità riconosciuta da causa di servizio"*.

Dunque, con la recente circolare codesta Direzione Generale ha ritenuto che *<<in assenza di diverse interpretazioni da parte della Funzione Pubblica la norma abbia una sua indiretta rilevanza anche nei confronti del personale non contrattualizzato >>*.

Cioè a dire che pur ritenendo non applicabile la nuova normativa al personale di diritto pubblico - tra cui la Polizia Penitenziaria - ritiene, tuttavia, che la normativa sopra richiamata - con specifico ed esclusivo riferimento alla esclusione della reperibilità in presenza delle fattispecie normativamente imposte - possa valere, non tanto come norma vincolante, bensì come principio, anche per il personale dei ruoli della Polizia Penitenziaria.

Ciò in considerazione della circostanza che la norma è finalizzata anche a garantire maggiore economicità di gestione amministrativa e a evitare inutili costi per inutili visite fiscali.

Nel condividere l'impostazione fornita al riguardo da codesta Direzione Generale, la scrivente O.S., tuttavia, non può fare a meno di rappresentare il pericolo insito nel volere trarre principi e regole da applicare in concreto, da norme le quali non siano efficaci e vincolanti, almeno per la categoria di cui si tratta.

Il pericolo è dato dalla sicura difforme applicazione che verrebbe data ai principi a livello territoriale.

Ed infatti, già le regole del diritto possono dare adito a difformi interpretazioni che portano a difformi applicazioni, con ripercussioni in termini di disparità di trattamento.

A maggior ragione tale pericolo deve essere paventato e collegato alla diffusa applicazione di regole non scritte e tratte, di volta in volta, da diversi operatori, da principi più o meno condivisi e diffusi sul territorio.

Per questo motivo la FP CGIL Polizia Penitenziaria ritiene che - nel condividere le esigenze sottese, e tenute a mente dal legislatore, alla previsione delle dette regole relative alla reperibilità per il caso di malattia sia necessario e urgente fornire ulteriori e precise istruzioni da applicare uniformemente sul territorio, onde evitare disparità di trattamento e il pericolo di inutilità del principio desunto dalla norma, la cui efficacia verrà senz'altro ridotta da un'applicazione che non sia generalizzata.

Con viva cordialità

Il Coordinatore Nazionale FP CGIL
Polizia Penitenziaria
Francesco Quinti